

Concorso pubblico, per esami, a sessantuno posti per l'accesso al profilo professionale di apparecchiatore elettronico specializzato della quinta qualifica funzionale dell'area di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL DIRETTORE GENERALE

della protezione civile e dei servizi antincendi - Servizio reclutamento formazione professionale e interventi assistenziali - Divisione III

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il regolamento di esecuzione del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335 concernente il personale del comparto aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, relativa alle azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, riguardante il regolamento relativo all'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, recante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 1997, sulle dotazioni organiche delle qualifiche e dei profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2000 con il quale il Ministro dell'interno è stato autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento per apparecchiatore elettronico specializzato quarta qualifica funzionale dell'area di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il C.C.N.L. del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativo al triennio 1998-2001 e in particolare l'art. 27, quinto comma, che prevede che tutte le procedure selettive e concorsuali anche interne all'amministrazione, già programmate o in corso alla data di entrata in vigore del contratto in questione, sono portate a compimento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Vista la legge 12 marzo 1999 n. 68 con cui si dispone, tra l'altro, che i datori di lavoro pubblici che occupano più di 50 dipendenti, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura del 7% dei lavoratori occupati;

Considerato che la predetta quota di riserva risulta, presso questa amministrazione, già coperta;

Ritenuto che occorre provvedere, mediante concorso pubblico, per esami, alla copertura di

sessantuno posti nel profilo di apparecchiatore elettronico specializzato dell'area di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sessantuno posti per l'accesso al profilo professionale di apparecchiatore elettronico specializzato della quinta qualifica funzionale dell'area di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello e purché appartenenti al profilo di apparecchiatore elettronico, previo superamento di apposito corso di specializzazione. Il 20% dei posti e' riservato, ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 a favore dei militari in ferma di leva prolungata e dei volontari specializzati delle tre forze armate congedatisi senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte. Il 2% dei posti e' riservato, ai sensi della legge 20 settembre 1980, n. 574, agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale. I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori saranno conferiti agli altri concorrenti inseriti nella graduatoria di merito.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso in premessa indicato e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di scuola secondaria di 1o grado e diploma di qualifica professionale con indirizzo in telecomunicazioni o elettronica; oppure diploma di scuola secondaria di 1o grado e corso regionale con indirizzo in elettronica o telecomunicazioni riconosciuto dalla regione ai sensi della legge n. 845/1978;
- b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica); ai sensi dell'art. 1, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, per l'accesso nei ruoli civili e militari del Ministero dell'interno non puo' prescindere dal possesso della cittadinanza italiana;
- c) godimento dei diritti politici;
- d) possesso delle qualita' morali e di condotta in conformita' all'art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;
- e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, né essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- f) idoneita' fisica all'impiego; Tutti i sopraelencati requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 3.

Esclusione dal concorso

Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove concorsuali. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.

Art. 4.

Domanda di partecipazione

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o inviate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento esclusivamente al Comando dei vigili del fuoco della provincia in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le domande anzidette si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fara' fede il timbro e data dell'Ufficio postale accettante. Il candidato avra' cura di conservare la ricevuta attestante il ricevimento da parte dell'amministrazione della domanda di partecipazione.

Le domande dovranno essere compilate sul modulo disponibile presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco o su fotocopia del modulo allegato al presente bando.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

- 1) cognome e nome, data e luogo di nascita;
- 2) recapito per le comunicazioni;
- 3) il titolo di studio posseduto precisando il luogo e la data di conseguimento, il nome dell'istituto scolastico e l'indirizzo del medesimo;
- 4) tutte le ulteriori informazioni richieste nel modulo di domanda.
- 5) coloro che intendono avvalersi delle riserve di posti di cui all'art. 1 debbono farne esplicita richiesta nella domanda, annerendo l'apposita casella.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

L'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo "emerge la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

Il candidato portatore di handicap dovra' specificare mediante apposita dichiarazione da inviare al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei Servizi antincendi - Servizio reclutamento, formazione professionale e interventi assistenziali - Divisione III - l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova d'esame.

Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - Servizio reclutamento, formazione professionale e interventi assistenziali - Div. III, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, le successive variazioni di recapito.

Art. 5.

Trasmissione domanda e comunicazione dati

L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione delle domande inviate tramite posta ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda dovuta a disguidi postali. Non assume inoltre alcuna responsabilita' nel caso di irreperibilita' del destinatario e per la dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' piu' in generale, per eventuali disguidi postali o telefonici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, o comunque dovuti a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 6.

Prove di esame

In relazione al numero di domande di partecipazione, lo svolgimento delle prove di esame potrà essere preceduto da una preselezione basata su una serie di quesiti a risposta multipla concernenti nozioni di elettronica e telecomunicazioni di base. Alle operazioni di preselezione provvederà la Commissione di cui al successivo art. 7. L'esame consiste in una prova scritta, una prova pratica e una prova orale.

Le prove verteranno sul programma di esame di seguito indicato: prova scritta: basata su una serie di quesiti a risposta multipla concernenti elementi di cultura generale, nozioni di elettronica e telecomunicazioni di base sugli argomenti di seguito riportati:

- 1) elementi di base di elettrotecnica;
- 2) resistenze;
- 3) induttanze;
- 4) capacità;
- 5) leggi di Kirchoff;
- 6) circuiti RLC;
- 7) giunzioni p-n;
- 8) diodo;
- 9) transistor a giunzione e ad effetto di campo;
- 10) curva di carico di un componente non lineare;
- 11) elementi di radiotecnica;
- 12) periodo e frequenza di un segnale sinusoidale;
- 13) propagazione di un'onda elettromagnetica nello spazio;
- 14) unità di misura frequenza - frequenza portante;
- 15) antenne - guadagno d'antenna;
- 16) teoria e tipi di modulazione;
- 17) ricevitore;
- 18) trasmettitore;
- 19) misura della corrente in un circuito - amperometro;
- 20) misura della tensione in un circuito - voltmetro;
- 21) teoria dell'oscilloscopio. La prova pratica consisterà nell'utilizzo di attrezzature e strumentazioni di laboratorio per verificare la capacità di operare in autonomia.

Saranno utilizzati i seguenti attrezzi e strumenti:

- 1) amperometro;
- 2) voltmetro;
- 3) generatore di segnali;
- 4) oscilloscopio;
- 5) stazione saldatrice.

Inoltre sarà richiesta la capacità di interpretare uno schema elettrico e potranno essere effettuate ricerche di guasti su apparati corredati di schema elettrico; prova orale: che verte sulle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica, su elementi di elettronica e radiotecnica generale e sulle seguenti altre materie: elementi di diritto pubblico; disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti civili dello Stato.90

Art. 7.

Commissione esaminatrice

Con successivo provvedimento ministeriale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, verrà nominata la commissione esaminatrice del concorso.

Art. 8.

Svolgimento delle prove

Nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" - del 14 settembre 2001 sarà data comunicazione della sede, dei giorni e dell'ora in cui avranno luogo le prove del concorso. In

relazione al numero di domande presentate, lo svolgimento delle predette prove potrà essere effettuato presso una o più sedi decentrate. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. L'assenza alle predette prove comporta l'esclusione qualora sia stata la causa che l'ha determinata. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:

carta d'identità;

tessera postale;

patente automobilistica;

passaporto;

porto d'armi;

tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851;

fotografia recente, applicata sul prescritto foglio in carta da bollo con la firma autenticata del candidato.

Per garantire celerità ed economicità nell'espletamento del concorso, in base all'art. 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, saranno convocati a sostenere la prova pratica soltanto i candidati che avranno superato la prova scritta conseguendo nella stessa la votazione di 21/30. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova pratica una votazione di almeno ventuno trentesimi. I candidati ammessi alla prova orale saranno avvertiti almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nella prova pratica. La prova orale si intenderà superata con una votazione di almeno ventuno trentesimi. Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto riportato nella prova orale. L'elenco stesso, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nella sede ove si svolgerà la prova orale.

Art. 9.

Formazione, approvazione, pubblicazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine del punteggio finale costituito dalla somma della media dei voti conseguiti nella prova scritta e pratica e della votazione ottenuta nella prova orale. Saranno dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito. Verranno applicate, a parità di punteggio, le norme vigenti in materia di preferenza e precedenza previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, citato nelle premesse; se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati conseguono pari punteggio è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998, modificativo dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997. La graduatoria sarà approvata con provvedimento ministeriale e pubblicata nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - Servizio reclutamento, formazione professionale e interventi assistenziali - Div. III - via Cavour, 5 - 00184 Roma, per le finalità di gestione del concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente

alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi - Servizio reclutamento, formazione professionale e interventi assistenziali - Div. III - via Cavour, 5 - 00184 Roma. Il responsabile del trattamento dei dati è il direttore della suddetta Divisione III.

Art. 11.

Stipula del contratto di lavoro

I candidati dichiarati vincitori, saranno invitati a stipulare il contratto individuale di lavoro, in base al contratto collettivo nazionale del comparto del personale delle aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo vigente all'atto dell'assunzione. I candidati vincitori saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di sei mesi. Ai medesimi competerà il trattamento economico complessivo relativo alla sesta qualifica funzionale secondo la disciplina contrattuale vigente al momento dell'assunzione.

Art. 12.

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni. Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per l'apposizione del visto. Il dirigente della Divisione III del Servizio reclutamento, formazione professionale e interventi assistenziali è incaricato dell'esecuzione del presente decreto. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2001

Il direttore generale: Berardino